



CIRCOLARE N. 6

Al Personale Docente e ATA
Al Direttore SGA
Ai genitori
Al sito web

Oggetto: Direttiva vigilanza alunni

Di seguito si riportano una serie di disposizioni organizzative relative alla vigilanza degli alunni durante il loro tempo di permanenza a scuola.

Gli alunni durante il loro tempo di permanenza a scuola sono sotto la sorveglianza del personale Insegnante e dei Collaboratori scolastici. In caso di infortunio si può configurare, in capo al personale colpa grave: la responsabilità della vigilanza degli alunni comporta precisi addebiti non solo disciplinari, ma anche civili, penali e patrimoniali a carico dell'Insegnante nei casi in cui l'alunno, da solo o in gruppo per ragioni varie, abbandonato a se stesso, possa incorrere in infortuni o provocare danni (Vedi art. 2047 e 2048 CC e L. 312/1980 art 61; Testo unico DLgs 297/94 art. 10; DPR n. 275/99 artt. 3,4,8; CCNL 2006/09 all' art.29 comma 5; norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori, Codice Civile art. 2047, art 2048).

Tale quadro normativo nel suo complesso assegna alla Scuola, ovvero al personale Insegnante, al personale Ata ed al Dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass. 7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894).

La vigilanza sugli allievi è un obbligo di servizio, e riguarda l'accoglienza all'entrata, la mensa, l'orario di didattica, l'uscita dalla scuola. A tal fine, si ricorda anche che la Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, segnala come l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio (in concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, l'insegnante deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza).

Comportamenti di carattere generale

L'Insegnante ha l'obbligo di vigilare e di tutelare gli allievi che gli sono affidati per tutta la durata del suo servizio. Consente agli allievi di uscire durante le ore di lezione per recarsi ai servizi igienici, al di fuori del tempo della ricreazione, solo in casi eccezionali (salvo richieste giustificate formalmente dal genitore) e non più di un alunno alla volta, valutando se l'allievo ha le abilità necessarie per autotutelarsi da eventuali situazioni di pericolo. Nel caso in cui per la vigilanza dell'allievo ritenga di dover ricorrere all'ausilio del Collaboratore scolastico dovrà assicurarsi della sua presenza nell'area/piano di competenza, richiamarne l'attenzione e riceverne la disponibilità.

Considerato, l'esiguo numero di collaboratori scolastici, invito gli insegnanti a collaborare nella vigilanza dei corridoi, al mattino, prima dell'inizio delle lezioni, in maniera da garantire la vigilanza sul corridoio e nell'aula. Gli insegnanti di sostegno sulla medesima classe, sono invitate a collaborare nella vigilanza dei corridoi prima dell'inizio delle lezioni.



**ISTITUTO COMPRENSIVO
BOZZINI - FASANI**



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Ingresso

Gli insegnanti sono tenuti ad essere presenti 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (art. 29 comma 5, CCNL scuola vigente). L'arrivo in ritardo dell'Insegnante può configurarsi come oggettiva carenza di sorveglianza dovuta ai minori e comportare, di conseguenza, responsabilità disciplinari civili e penali (art. 61 Legge 312/80). Gli alunni possono essere accompagnati fino al portone di ingresso. L'accesso degli alunni ai locali scolastici è permesso esclusivamente dalle entrate previste dei vari plessi.

Presso l'ingresso dell'edificio il Collaboratore scolastico in servizio collaborerà con i docenti per la vigilanza sugli alunni.

E' vietato lasciare gli alunni senza la custodia di un adulto all'ingresso dell'Istituto. Qualora si rendesse necessaria la permanenza nell'atrio dell'Istituto, senza la custodia di un genitore, i nominativi degli alunni dovranno essere comunicati alle Insegnanti che provvederanno a comunicarli alla collaboratrice Vicaria.

Uscita

Gli insegnanti sono tenuti ad accompagnare gli alunni sino all'uscita dalla scuola, ed affidarli personalmente ad un genitore o altro adulto maggiorenne, da essi delegato ad inizio anno scolastico, fatte salve eventuali successive integrazioni e permessi di uscita autonoma.

In caso di delega il genitore dovrà compilare un apposito modulo in cui segnalare nome, cognome, indirizzo e numero di telefono del delegato. Al modulo dovrà essere allegata una fotocopia della Carta di Identità del delegato e del delegante.

Uscita anticipata

Al fine di non intralciare il normale svolgimento delle attività didattiche, non è permesso, se non per gravi e giustificati motivi, prelevare gli alunni durante le ore di lezione o chiedere l'uscita anticipata ai genitori, o per essi un adulto maggiorenne delegato, possono, per validi motivi, ritirare gli alunni durante l'orario scolastico, previa compilazione di un apposito modulo delle uscite anticipate, in consegna nei locali di portineria.

Attività in aula

È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di necessità l'Insegnante ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un Collaboratore scolastico o altro Insegnante in servizio nell'area/piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni. Il Collaboratore scolastico non può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta dell'Insegnante, come disposto dal Profilo Professionale di riferimento (CCNL 2006/2009). Il Collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza. L'Insegnante assicura la vigilanza del proprio gruppo classe in occasione di eventuali spostamenti per raggiungere altri locali come: mensa, palestra, laboratori, aula magna ecc..

Cambi d'ora

Si raccomanda di progettare la lezione in modo tale da consentire una sua efficace conclusione (in merito ad assegnazione dei compiti, informazioni, controlli, ecc); la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti può essere supportata dai collaboratori scolastici, nel caso in cui validi ed eccezionali motivi rendano necessario richiedere la loro presenza. Gli alunni devono rimanere nell'aula. I docenti devono effettuare gli spostamenti con la massima tempestività. I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare davanti all'aula interessata. Il criterio generale da seguire sarà quello della massima tempestività.

Intervallo



ISTITUTO COMPRENSIVO
BOZZINI - FASANI



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni per tutta la durata dell'intervallo, si dispone che detta vigilanza venga effettuata dai Docenti impegnati nelle classi secondo il loro orario di servizio, permanendo nell'aula per poter vigilare sugli studenti in quanto nell'intervallo è da sempre richiesta una maggiore attenzione sugli stessi, per ovviare eventi a danno di cose o persone. I Collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei Docenti e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio.

Nei cortili, giardini, spazi verdi a qualsiasi titolo frequentati dagli allievi, la vigilanza deve sempre essere esercitata, dai Docenti unitamente ai Collaboratori scolastici, qualora si tratti di attività ricreative.

Scioperi

In caso di sciopero, sia il personale Insegnante che il personale Collaboratore scolastico hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola, rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/19)

Lucera, 09/09/2024



Il Dirigente Scolastico

Pasquale Trivisonne

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93)